

# è ora!



## BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

21 APRILE 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.69

Si pronuncia la Corte Europea dei Diritti Umani

# CONTRADA NON ANDAVA CONDANNATO

di **Vincenzo Papadia**

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha sentenziato che Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, perché, all'epoca dei fatti (1979-1988), il reato di che trattasi non "era sufficientemente chiaro", ovvero mancava della giusta determinazione. Lo Stato italiano deve ora versare all'ex numero due del Sisde 10 mila euro per danni morali. L'avvocato Giuseppe Lipera, legale dell'ex numero 2 del Sisde ha dichiarato "Ho presentato due mesi fa la quarta domanda di revisione del processo a Bruno Contrada e la Corte di appello di Caltanissetta mi ha fissato l'udienza il 18 giugno.

La sentenza di Strasburgo sarà un altro elemento per ottenere la revisione della condanna". E poi ha aggiunto: "Ora capisco perché nonostante le sofferenze, quest'uomo, a 84 anni, continui a vivere". Bruno Contrada a sua volta avuta la notizia dichiara "Ventitre anni di vita devastati non potrà restituirmi nessuno. Così come i 10 anni trascorsi in carcere".

I Fatti. Bruno Contrada si era rivolto alla Corte di Strasburgo nel luglio del 2008, affermando che - in base all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, che stabilisce (quanto in Italia già si sa e cioè nullum crimen sine lege; nulla poena sine previa lege penale) il principio "nulla pena sine lege" - non avrebbe dovuto essere condannato perché "il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all'epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato".

I giudici di Strasburgo, a differenza di quanto fatto da quelli italiani, gli hanno dato ragione, affermando che i tribunali nazionali, nel condannare Contrada, non hanno rispettato i principi di "non

retroattività e di prevedibilità della legge penale". Nella sentenza i giudici affermano che "il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi nel 1994 e che, quindi, la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli".

Quindi non entra nel merito del giudizio ma si ferma al principio costituzionale storico vigente anche in Italia (art.25, comma 2, cost.it) che nessuno può essere condannato e punito per un reato che all'epoca dei fatti non fosse disciplinato come tale dall'ordinamento giuridico". Ma in Italia le guerre fra mafiosi sono state tante e tante ancora sopravvivono con processi senza fine e, perciò, ognuno si è comportato come meglio ha creduto a danno di Bruno Contrada; però sempre nel nome dell'antimafia e della giustizia giusta.

Però, il giudice della Convenzione europea del 1950 la pensa in modo diverso. Sicché dall'Alto della sua Corte di Strasburgo sostiene anche che i tribunali italiani "non hanno esaminato approfonditamente la questione della non retroattività e della prevedibilità della legge" sollevata più volte da Bruno Contrada, e che non hanno, quindi, risposto alla questione "se un tale reato poteva essere conosciuto da Contrada quando ha commesso i fatti imputatigli". Veramente la problematica doveva già essere stata risolta dal Giudice costituzionale italiano o dalla Corte di Cassazione, se le cose stanno così.

Perché si è dovuti finire a livello sovranazionale? E se si trattava di equa riparaione anche questa poteva e doveva essere risolta in Italia. Ma i fatti sono quelli che sono, Perciò, Bruno Contrada, ritenendo di essere stato grandemente danneggiato, aveva chiesto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di riconoscerli 80 mila euro per danni morali

sogettivi, ma la Corte ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versargliene solo 10 mila. I giudici di Strasburgo hanno respinto anche la richiesta di riconoscerli quasi 30 mila euro per le spese processuali sostenute a Strasburgo, ordinando all'Italia un risarcimento limitato a 2.500 euro.

Da quanto precede la soddisfazione è solo morale e non materiale. Se vi sono stati danni biologici o esistenziali questi non sono stati portati all'attenzione della giustizia.

Questa brutta storia non può che riportarci all'On. Giacomo Mancini già Segretario del PSI dal 1969 al 1972.

Ebbene "Giacomo Mancini muore a 86 anni nel 2002. Gli ultimi e intensissimi nove anni della sua vita li aveva passati sotto la mannaia giudiziaria, bersagliato dalle accuse più infamanti che si possano rivolgere a un politico. Che tutto della sua vita era stato immondizia e crimine. Una tragedia italiana. Il tutto è riportato in un libro: "In nome della verità".

Così Giampiero Mughini, nella Prefazione al volume, individua il nocciolo della questione affrontata in Agguato a Giacomo Mancini. Storia di un processo per 'ndrangheta senza prove (Rubbettino, pp. 336, € 14,00), scritto dal giornalista Francesco Kostner (curatore della pagina Arte, Cultura e Spettacolo sulla Gazzetta del Sud) sulla base della testimonianza dell'avvocato Enzo Paolini, che formava il collegio difensivo di Mancini assieme al compianto Tommaso Sorrentino e a Marcello Gallo. Una corposa e dettagliata ricostruzione di un processo che, dopo il caso Tortora, destò altrettanto scalpore. Kostner ripercorre la vicenda attraverso un fitto dialogo con Paolini, delineando una concatenazione serrata degli eventi in puro stile cronachistico.

Antefatti, presupposti, cause ed effetti: ogni tessera del mosaico risulta incastonata al posto giusto e, attraverso i ricordi del testimone, il quadro che emerge diviene progressivamente più nitido. Afferma infatti Paolini: "L'avvocato, forse, non ha il diritto di scrutare il mondo che lo circonda, oltre i codici e le pandette? Non deve rendersi conto e riflettere, oltre il valore dei riferimenti ideali, etici e professionali, ai quali s'ispira, di ciò che fa, vede, tocca con mano?".

## è ora!

Direttore Responsabile  
**Gianfranco Polillo**

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14  
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi  
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento  
Via Archimede, 10 - 00197 Roma  
Tel.: 391.3762521

on-line: [www.eorasocialista.it](http://www.eorasocialista.it);  
e-mail: [nuovopsi@arubapec.it](mailto:nuovopsi@arubapec.it)

stampato in proprio

segue al prossimo numero